Oscuramento disposto

Numero registro generale 11728/2022
Numero sezionale 2031/2025
Numero di raccolta generale 26670/2025
Data pubblicazione 03/10/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE

Investimento di un pedone - Incidenza della condotta del pedone nella causazione del danno – Accertamento - Necessità - Liquidazione del danno alla persona - Criteri

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa	Lina RUBINO	- Presidente -
Dott.	Emilio IANNELLO	- Consigliere -
Dott.	Roberto SIMONE	- Consigliere -
Dott.	Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -
Dott.	Giovanni FANTICINI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

R.G.N. 11728/2022

Cron.

Rep.

Ud. 28/05/2025

Adunanza camerale

OSCURAMENTO DATI SENSIBILI

sul ricorso 11728-2022 proposto da:

[redacted] domiciliato "*ex lege*" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] S.P.A, in persona del procuratore speciale [redacted] domiciliata "*ex lege*" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato [redacted]

- controricorrente -

nonché contro

[redacted] S.P.A., [redacted]

- intimati -

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Avverso la sentenza n. 1337/2022, della Corte d'appello di Roma, depositata in data 28/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1337/22, del 28 febbraio 2022, della Corte d'appello di Roma, che – accogliendone solo in parte il gravame avverso la sentenza n. 24970/15, del 10 dicembre 2015, del Tribunale della stessa città – ha confermato, per quanto qui d'interesse, il riconoscimento della concorrente responsabilità del [redacted] nella misura del 75%, nella causazione del sinistro stradale di cui rimase vittima in [redacted] il 15 ottobre 2012 alle ore 13.00 circa, allorché venne investito da un pullman di proprietà della società [redacted] S.p.a., condotto da [redacted] e assicurato per la "RCA" da [redacted] S.p.a., incrementando la misura del risarcimento, già riconosciutogli in primo grado, solo dell'importo dovuto per il danno biologico da invalidità temporanea, così liquidando la somma di € 7.724,69.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato investito – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio descritte – mentre percorreva, a piedi, in [redacted] in direzione piazza [redacted] accingendosi ad immettersi in via [redacted] attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali. Il conducente del veicolo investitore, si legge in ricorso, provenendo da tergo rispetto ad esso [redacted] nell'effettuare la manovra di svolta in via [redacted] dapprima si allargava alla sinistra della propria corsia di percorrenza, posizionandosi completamente contromano (in ragione delle modeste dimensioni

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

della via [redacted] oltre che per l'ingombro dato alla stessa da veicoli parcheggiati), per poi rientrare nella propria corsia. Nel chiudere, tuttavia, l'ampio raggio dell'anomala manovra compiuta, il [redacted] non si sarebbe avveduto che esso [redacted] era già sulla strada, nell'atto di completare con un solo passo l'attraversamento, investendolo e sormontandogli la gamba con la ruota anteriore destra.

Avendo riportato lesioni macro-permanenti in conseguenza del sinistro, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio, oltre al suddetto [redacted] conducente del mezzo, la società [redacted] proprietaria dello stesso, nonché la società [redacted] assicuratrice per la "RCA".

L'esito del primo grado di giudizio – nel quale si costituiva la sola società assicuratrice, per resistere alla domanda – consisteva, come detto, nel riconoscimento della concorrente responsabilità dello stesso [redacted] nella causazione del sinistro, nella misura preponderante del 75%. Esito al quale l'adito Tribunale perveniva sul rilievo che – sebbene i testi escussi avessero reso dichiarazioni non convergenti circa il fatto che il pedone avesse iniziato l'attraversamento prima della svolta da parte del pullman – risultava, comunque, confermato che fu il medesimo ad urtare il veicolo all'altezza della ruota, avendo trascinato il piede sotto di essa. Del pari, l'esame testimoniale avrebbe offerto riscontro alla circostanza che l'odierno ricorrente, con una minima diligenza, sarebbe stato in grado di avvedersi del pullman che stava procedendo a velocità ridotta. Quanto all'ammontare del risarcimento, constatando che la somma liquidata risultava superiore all'importo percepito dal danneggiato, sia a titolo di acconto che ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'adito Tribunale disponeva che nulla fosse liquidato all'allora attore.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Esperito gravame da [redacted] il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione al motivo concernente il mancato riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea, confermando, per il resto, la decisione del primo giudice.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [redacted] sulla base – come detto – di quattro motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 112, 115 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché degli artt. 2054, comma 1, e 2700 cod. civ., oltre che degli artt. 140, 141, 143 e 191, comma 2, cod. strada, per aver la Corte territoriale, "emesso una sentenza con motivazione in parte «*de relato*» e, nel merito, disertando la sostanza della censura mossa in appello", avendo "snaturato/annullato completamente la *ratio* sottesa all'art. 2054, comma 1, cod. civ. ed in particolare la presunzione *iuris tantum* di colpevolezza del conducente di un veicolo a motore".

Si censura la sentenza impugnata là dove ha confermato il concorso dello stesso danneggiato, nella misura del 75%, nella causazione del sinistro di cui fu vittima.

In particolare, il presente motivo si indirizza contro l'affermazione secondo cui "la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona) rendeva agevole", per l'odierno ricorrente, "avvedersi del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta", così come "l'assenza di strisce pedonali imponeva al pedone di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e attenzione in concreto esigibili e nella specie mancate", secondo quanto prescritto dall'art 190, commi 2 e 5, cod. strada, "dando comunque, la precedenza al pullman che a

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

velocità ridotta aveva oltretutto quasi concluso la svolta a destra essendosi immesso per ben due terzi su via [redacted]'. Del pari, la sentenza è censurata nella parte in cui "ritiene congrua la quantificazione del concorso di colpa residuo riconosciuto al conducente del mezzo investitore [redacted] in ragione del 25% non avendo assolto l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art 2054, comma 1, cod. civ.) superando la presunzione *juris tantum* di colpa che la citata norma pone a suo carico".

La Corte capitolina, si assume, sarebbe incorsa in due errori.

Il primo, per aver "disertato l'effettivo motivo di gravame, incentrato nel porre quale «base di partenza» dell'indagine e della decisione la presunzione di colpa a carico del conducente investitore e l'assenza della prova liberatoria e, non ripercorrere, errando, le statuite motivazioni del Tribunale di Roma".

Il secondo, "per aver compiuto un'indagine al «contrario», cioè ponendo quale «base di partenza», ma anche della decisione, il solo comportamento del pedone", così relegando in secondo piano "la condotta imperita, negligente, distratta e vietata del conducente del pullman", sebbene "gravato dalla presunzione di colpevolezza", valutandola "in modo secondario e sussidiario, così da snaturare, violandola ed annullandola completamente, la *ratio* sottesa all'art. 2054, comma 1, cod. civ."; per contro, la corretta applicazione della norma avrebbe richiesto dapprima l'apprezzamento della condotta del conducente, per poi valutare se quella del pedone si fosse posta come improvvisa e imprevedibile.

3.2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., "per aver la Corte di Appello omesso di considerare un fatto – in realtà più fatti – decisivi per la decisione ed oggetto di discussione fra le parti".

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

In particolare, l'omissione avrebbe riguardato: "la svolta del pullman avvenuta invadendo quasi completamente la corsia opposta di marcia come accertato dai VV.UU., ex art. 2700 cod. civ.; l'assenza di attigue strisce pedonali utilizzabili per l'attraversamento in quel tratto di strada; la posizione del pedone precedentemente all'investimento – camminava sul marciapiede con direzione dritta – ed al momento del medesimo – si trovava già sulla carreggiata, quasi al centro ad un passo dalla corsia opposta di marcia; la non avvistabilità da parte del ricorrente della manovra «anomala» del pullman avvenuta alle proprie spalle con la propria prima corsia libera; la riconosciuta offerta al 50% della compagnia in corso di giudizio". Fatti, tutti, "che avrebbero comportato una decisione completamente differente".

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 112, 115 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ. e 138 cod. assicurazioni, per avere la Corte capitolina, "emesso una sentenza, relativamente al motivo n. 3 della censura di gravame, in parte apparente e priva di motivazione ed in altra completamente distaccata dall'oggetto del contendere, disertando le risultanze probatorie e la *ratio* sottesa agli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ. e 138 cod. assicurazioni, i quali prevedono per la liquidazione del danno da lesioni «pluridimensionato» la quantificazione di ogni singola componente che deve essere individuata ed indicata specificatamente al fine di giungere all'importo complessivo, così da rendere partecipe l'interprete dell'iter-logico – completamente mancante – adottato".

In particolare, il ricorrente evidenzia di aver lamentato, in appello che "nella liquidazione del danno civile pluridimensionato, il Tribunale non avesse considerato il «pregiudizio morale», il

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

«danno fisiognomico» e la «cenestesi lavorativa» accertati dal C.T.U. e «rimessi» al magistrato", al pari del danno da invalidità permanente.

Anche la Corte capitolina avrebbe lasciato senza ristoro tali voci di danno, senza neppure motivare la sua decisione.

3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello, "con motivazione talmente illogica e contraddittoria da risultare apparente, riformato la sentenza di primo grado in punto di compensazione integrale delle spese e compensi di lite, attribuendo esclusivamente il «solo» rimborso del 50% delle spese di C.T.U. e non parimenti delle spese vive del giudizio anticipate e dei compensi di lite, nonostante l'offerta risarcitoria al 50% fosse stata inviata successivamente all'avvio del giudizio e la statuizione della necessaria C.T.U. che ha accertato un danno superiore a quello della visita medico-legale effettuata nella fase precontenziosa".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [redacted] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimasti solo intimati la società [redacted] e [redacted]

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

7. Il ricorrente ha presentato memoria.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va rigettato.

9.1. il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

9.1.1. Esso, come detto, contesta la decisione – peraltro, sul punto, "doppia conforme" – di ravvisare una corresponsabilità dello stesso [redacted] nella causazione del sinistro di cui è stato vittima, nella misura del 75%.

Pertanto, nello scrutinare tale motivo deve muoversi dalla premessa che, "costituendo l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno a seguito di sinistro stradale il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica", chi "si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l'onere di dedurre (nella vigenza del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. novellato dal legislatore del 2012) la «apparenza» di motivazione sul punto", (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 3 marzo 2016, n. 12146).

Tuttavia, proprio ai sensi della norma da ultimo menzionata, il vizio motivazionale – che è certamente stato prospettato dal ricorrente, nella misura in cui egli ha denunciato pure la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. – può ravvisarsi, ormai, solo nella "quadruplice" ipotesi individuata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

01), ovvero: "la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24). Orbene nessuna di tali ipotesi – la cui ricorrenza è, comunque, da escludersi nel caso che occupa, non esibendo la motivazione profili di irriducibile contraddittorietà o di manifesta illogicità – risulta essere stata idoneamente prospettata.

Difatti, il presente motivo – salvo quanto di seguito si dirà appena di seguito, in merito alla censura di violazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. (assumendosi che il giudice d'appello avrebbe "compiuto un'indagine al «contrario», cioè ponendo quale «base di partenza» ma anche della decisione, il solo comportamento del pedone") – si risolve in un inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie; ciò che è reso, peraltro, evidente pure dal secondo motivo di ricorso, il quale addebita, non a caso, alla Corte capitolina l'omesso esame di una serie di fatti decisivi. Di conseguenza, il vizio motivazionale risulta privo del suo necessario carattere "testuale" (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, *cit.*, nuovamente al § 10.9, pag. 24), essendo la sua prospettazione, avvenuta in spregio al principio secondo cui occorre che esso "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, *cit.*), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).

D'altra parte, neppure può ipotizzarsi che la Corte territoriale abbia violato l'art. 2054, comma 1, cod. civ., "sovvertendone" la

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

"*ratio*", per aver posto l'attenzione, in via prioritaria, sulla condotta del pedone investito.

Invero, nel caso di specie, non viene in rilevo il principio – che è stato ripetutamente affermato da questa Corte e che il ricorrente assume essere stato disatteso dalla sentenza impugnata – secondo cui, in caso di investimento di un pedone, per superare la presunzione di responsabilità che l'art. 2054, comma 1, cod. civ. pone a carico del conducente del veicolo investitore nella misura del 100% (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01), è necessaria la dimostrazione, da parte del medesimo, che "l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia" abbia "reso inevitabile l'evento dannoso" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064, Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01).

Nella specie, per contro, è stata solo valutata l'incidenza che la condotta del pedone ha avuto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., ai fini dell'eventuale delimitazione del danno risarcibile, sicché tale circostanza poteva – o meglio, doveva – essere apprezzata anche solo in termini di colpa (e non di imprevedibiità). Ciò che la Corte romana ha fatto dando rilievo alla violazione, non solo del comma 2 dell'art. 190 cod. strada (che fa carico a chi attraversi la strada, in assenza di strisce pedonali, di effettuare l'attraversamento, comunque, "con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri"), ma pure del comma 5 del medesimo articolo, norma a mente della quale i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai veicoli. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il pedone, stante "la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona", avrebbe dovuto in modo "agevole" avvedersi "del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta", ciò che, in uno con l'assenza delle strisce pedonali, gli imponeva "di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e attenzione, in concreto esigibili e nella specie mancate", in particolare "dando la precedenza al pullman che a velocità ridotta aveva, oltretutto, quasi concluso la svolta a destra essendosi immesso per ben due terzi su via [redacted]

Il "*modus operandi*" del giudice d'appello, dunque, risulta conforme a quanto affermato, di recente, da questa Corte, secondo cui, "in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame" (Cass. Sez. 3, ord. 25 gennaio 2024, n. 2433, Rv. 670063-01).

D'altra parte, che la Corte capitolina avesse ben presente che quella del conducente del veicolo investitore è – ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 cod. civ. – una responsabilità presunta, emerge con chiarezza dal testo della sentenza impugnata. Essa, infatti, afferma che [redacted] (o meglio, per esso la società assicuratrice del veicolo dal medesimo condotto) non ha superato "la presunzione *iuris tantum* di colpa che la citata norma pone a suo carico", e ciò "non avendo assolto l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

9.2. Il secondo motivo, invece, è inammissibile, per una duplice, concomitante, ragione.

9.1.2. Conduce a tale esito, in primo luogo, la constatazione che il vizio di omesso esame non è sindacabile nel presente giudizio, giusta la preclusione di cui all'art. 348-*ter*, ultimo comma, cod. proc. civ.

Al riguardo, infatti, va segnalato che – avendo l'odierno ricorrente esperito gravame avverso una sentenza resa, in prime cure, in data 10 dicembre 2015 – il suo atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "*ratione temporis*" dell'art. 348-*ter*, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso di cd. "doppia conforme di merito", qual è quello presente in relazione alla affermata corresponsabilità di [redacted] nella causazione del sinistro di cui fu vittima, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere – ciò che nella specie non risulta avvenuto – "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l'esistenza di differenze sostanziali, dato che l'ipotesi di "doppia conforme"

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

ricorre "non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice" (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01).

Né, d'altra parte, l'applicazione di tale norma è preclusa dalla sua abrogazione, ad opera dell'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo essa effetto dal 28 febbraio 2023 e con applicazione ai soli procedimenti già pendenti a tale data (tale non è il caso del giudizio in esame, atteso che il presente ricorso risulta essere notificato il 2 maggio 2022), secondo la previsione generale di cui al comma 1 dell'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022.

9.2.2. In secondo luogo, corrobora l'esito della declaratoria d'inammissibilità del motivo qui in esame la constatazione che il vizio denunciato come "omesso esame di fatto decisivo", a ben vedere, neppure potrebbe ricondursi alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Difatti, il prospettato "omesso esame" investe una pluralità di circostanze che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di "fatto" decisivo di cui alla norma testé menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, qualora sia denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., "è evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d'appello, il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno ribadito l'inammissibilità di quella censura che, "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" – quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa – "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).

9.3. Il terzo motivo, invece, non è fondato.

9.3.1. Invero, la Corte territoriale, nella liquidazione del danno alla persona che ha riconosciuto essere stato patito dall'odierno ricorrente (peraltro, implementando l'entità del risarcimento, riconoscendo una somma – denegata, invece, dal primo giudice – anche per l'invalidità temporanea) non è incorsa in alcun "vuoto risarcitorio", né ha lasciato prive di motivazione le doglianze con cui [redacted] aveva prospettato, in appello, tale evenienza.

Essa, infatti, ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale – "a fronte della liquidazione tabellare del danno biologico in misura del 17%" – di "incrementare la liquidazione in via equitativa attribuendo l'ulteriore importo di € 10.255,04", e ciò "al fine di tener conto e valorizzare l'afflittività connessa alla lesione e ai postumi reliquati", sebbene "inglobando nella valutazione dell'invalidità permanente (17%) anche il pregiudizio all'integrità fisiognomica", oltre "che il danno da cenestesi lavorativa", e ciò,

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

peraltro, "nonostante il totale difetto di allegazione prima ancora che di prova, da parte dell'attore [redacted] di peculiari circostanze specifiche tali da rendere il danno concreto da lui subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età".

Posto, dunque, che la motivazione sussiste – ed è del tutto intellegibile, così rispettando il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "*ex multis*", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01) – occorre stabilire se essa sia anche corretta "*in iure*".

Orbene, la sentenza impugnata ha, innanzitutto, escluso che – in mancanza di circostanze specifiche, che evidenziassero conseguenze più gravi di quelle ordinariamente riscontrabili in presenza di un danno comportante postumi di invalidità permanente pari al 17% - potesse applicarsi la cd. personalizzazione in aumento. Con ciò, dunque, uniformandosi a quanto affermato da questa Corte, la quale, da tempo, ha affermato che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01). Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. sempre Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, *cit.*).

Ne deriva, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, *cit.*).

Ciò posto, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che, rispetto alla liquidazione del danno alla persona secondo il sistema tabellare, il primo giudice aveva attribuito al danneggiato un ulteriore importo di € 10.255,04, per ristorare "la perturbazione esistenziale legata alle sofferenze e disagi nelle attività dinamico-relazionali patite dal danneggiato", e ciò non solo a titolo di danno

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

morale, ma anche per "il pregiudizio all'integrità fisiognomica", oltre che "il danno da lesione della «cenestesi lavorativa»".

Pervenendo a tali conclusioni, la sentenza impugnata non si è, dunque, discostata da quanto predicato da questa Corte.

Il danno morale, infatti, ha avuto autonoma considerazione, giacché la somma liquidata a tale titolo presenta carattere ulteriore rispetto a quella liquidata per il danno biologico, inteso come danno "dinamico relazionale". In questo modo si è prestata osservanza a quanto affermato da questa Corte, secondo cui "il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico" (Cass. Sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Rv. 664553-01).

Inoltre, quanto al "danno fisiognomico" (o meglio, estetico), la sentenza impugnata ha dato seguito al principio secondo cui "la lesione dell'integrità fisionomica costituisce una componente, o aspetto, del danno biologico", sicché di essa "il giudice deve tenere conto nella liquidazione di quest'ultimo", nel quale va ricompreso, ciò che, però, non esclude che il giudice, "avendo correttamente inquadrato la natura del danno in esame, possa" - ma non necessariamente "debba" – "procedere ad una liquidazione a parte, al fine di meglio adeguare l'ammontare del risarcimento alla effettiva entità del pregiudizio" (così già Cass. Sez. 3, sent. 15 novembre 1999, n. 12622, Rv. 531116-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2007, n. 7492, Rv. 596961-01).

Non censurabile, infine, è anche la decisione di "affidare" a tale somma aggiuntiva pure il ristoro del danno da cenestesi lavorativa.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Difatti, secondo questa Corte, mentre il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, "richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona", quello "da lesione della «cenestesi lavorativa», di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo", sicché tale tipologia di danno, "configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto" (Cass. Sez. 3, ord. 12 giugno 2023, n. 16628, Rv. 668169-01). Ad una funzione analoga a quella svolta dall'appesantimento del punto risponde, nel caso di specie, la liquidazione della suddetta somma in via equitativa, senza, quindi, che possa dirsi che il danno da cenestesi lavorativa sia rimasto privo di autonomo ristoro.

9.4. Infine, neppure il quarto motivo di ricorso è fondato.

9.4.1. È, infatti, esente da vizi la decisione della Corte romana di accogliere solo in minima parte – ovvero, rinformando la sentenza del primo giudice solo quanto alla liquidazione delle spese di CTU (avendole il giudice d'appello poste nella misura del 50%, e non integralmente, a carico di [redacted] – il motivo di gravame con il quale l'appellante si era lamentato dell'integrale compensazione delle spese di lite.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

La decisione è stata, infatti, motivata con riferimento al "limitato accoglimento" della domanda risarcitoria, ovvero un'evenienza che, sebbene non integri ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce circostanza apprezzabile tra i giusti motivi di compensazione ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (si veda, al riguardo, Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01, in particolare alla pag. 16).

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

12. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando [redacted] a rifondere a [redacted] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate € 2.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28 maggio 2025.

La Presidente
Lina RUBINO

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a